

Problematiche applicative circolare INPS nr. 62/2018 Adeguamento requisiti accesso pensionamento

Esito confronto SIAP - Capo della Polizia



Nel corso dell'incontro del 7 maggio u.s. con il Capo della Polizia, il Segretario del Dipartimento di PS Pref. Calabria, il Direttore Centrale delle Risorse Umane Pref. Scandone, il Responsabile dell'Ufficio Legislativo DG dott. Bella, il direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali dott.ssa De Bartolomeis e il Capo Servizio dell'Ufficio Pensioni dott. Wretschko abbiamo, tra le altre questioni, sottoposte al confronto con l'Amministrazione, le problematiche applicative emerse rispetto alla circolare diramata dall'INPS n. 62 del 4 aprile 2018 relativa all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento e agli incrementi della speranza di vita così come determinati dal decreto 5 dicembre 2017.



Difatti, dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi criteri di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti appunto dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazioni della speranza di vita relativa al biennio 2021/2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita.

L'Amministrazione, ha mostrato concretamente una grande vigilanza e attenzione alla materia previdenziale specificando che, è imminente una circolare esplicativa frutto del confronto con le altre amministrazioni del Comparto in sede di coordinamento sul tema pensioni, e anticipava nel corso del confronto con la Segreteria Nazionale del Siap che, come indicato nella circolare n. 62/2018 (punto 3.1) rimangono ferme le indicazioni fornite con il Messaggio Inps n. 545/2013, in estrema schematica sintesi:

Il collocamento a riposo d'ufficio, avviene nei limiti ordinamentali – limiti di età che, non sono stati modificati,

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Altre Qualifiche 60 anni

Ai predetti limiti di età previsti dal nostro ordinamento, non sono richiesti gli incrementi della speranza di vita se, risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità e soddisfatta la "finestra mobile".



2019	57 + 7 + 5 e 35 anni servizio utile	12
2020	57 + 7 + 5 e 35 anni servizio utile	12

Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, e “sono esauriti” gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, “qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi ed ulteriori 5 mesi dal 2019, + 1 anno di finestra mobile.

ANNO	REQUISITI	FINESTRA MOBILE
2018	60/63/65 +7	12
2019	60/63/65 +7 + 5	12
2020	60/63/65 +7 + 5	12

Pertanto, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- A. limiti ordinamentali + 7 + 5 mesi + finestra mobile (dal 2019)
- B. pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

SPIEGAZIONE ESEMPIO

Il p.d. nato 21/01/1962 al compimento dei 60 anni (01/02/2022) avrà maturato 34 anni 3 mesi e 5 giorni non sufficienti al diritto alla pensione di anzianità.

Secondo la tabella al 2022 sono necessari $60 + 7 + 5 + 12 = 62$.

Però l’altro requisito per diritto a pensione di anzianità sono i 35 (30 effettivi + scivolo) + 12 (finestra mobile) = 36 che si maturano prima dei 62 anni ovvero a 61 e 9 mesi.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani